# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O


## COMUNICATO UFFICIALE N. 217/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1396 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Manuel Michele GRIFA, Marco CELIBERTI e della società BARONA SPORTING 1971 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Manuel Michele GRIFA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Barona Sporting 1971 SSD, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.3.2026 e del 15.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento iscritto al n. 731 pf 25-26;

  Marco CELIBERTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Barona Sporting 1971 SSD, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.3.2026 e del 15.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento iscritto al n. 731 pf 25-26;

  BARONA SPORTING 1971 SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Marco Celiberti e Manuel Michele Grifa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Manuel Michele GRIFA,
  - Sig. Marco CELIBERTI,
  - Società BARONA SPORTING 1971 SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Maria Giuseppe Carusi;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Manuel Michele GRIFA,
  - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Marco CELIBERTI,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società BARONA SPORTING 1971 SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò